

**1 Oggetto del contratto e validità**

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (CGA) disciplinano la relazione tra la Apleona Svizzera AG (di seguito Apleona Svizzera) e i suoi fornitori e sub fornitori (di seguito Fornitore).
- 1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni dei vari documenti contrattuali, si applica la seguente priorità:
- Contratto/Conferma d'ordine della Apleona Svizzera
  - Condizioni generali d'acquisto della Apleona Svizzera
  - Offerta del Fornitore
- 1.3 Non hanno alcuna validità le eventuali condizioni commerciali generali del Fornitore.

**2 Volume, erogazione e modifica delle prestazioni**

- 2.1 Un contratto tra la Apleona Svizzera e il Fornitore viene a esistere unicamente se stipulato per iscritto; di norma, la Apleona Svizzera invia una conferma d'ordine o un ordine d'acquisto basati su un'offerta scritta del Fornitore. Contenuto ed entità del contratto sono fissati esclusivamente in base agli accordi definiti per iscritto; gli accordi verbali non sono vincolanti. Anche la trasmissione per via elettronica (fax, e-mail) è considerata una forma scritta valida.
- 2.2 Le prestazioni dovute ai sensi del contratto devono essere erogate dal Fornitore stesso. Il ricorso a subfornitori è ammesso unicamente previo consenso della Apleona Svizzera.
- 2.3 La Apleona Svizzera può esigere al Fornitore ragionevoli modifiche alla modalità di erogazione della prestazione e lievi modifiche al volume della fornitura. Il compenso dovrà essere adeguato di conseguenza.
- 2.4 Su richiesta della Apleona Svizzera, il Fornitore è tenuto a presentare il calcolo dei costi sotteso all'ordine principale e alle offerte successive.

**3 Compenso e condizioni di pagamento**

- 3.1 I compensi concordati sono fissi. DPU (Incoterms 2020) si applica alla consegna di merci all'interno della Svizzera e DDP (Incoterms 2020) alla consegna di merci dall'estero. Se i prezzi indicati al momento dell'adempimento sono inferiori ai prezzi concordati, valgono i prezzi più bassi al momento dell'adempimento.
- 3.2 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
- 3.3 Per le prestazioni indennizzate su base temporale si applicano le tariffe orarie o giornalieri previamente concordate per iscritto, che comprendono tutti i costi. Le spese, i costi amministrativi e di altra natura e oneri quali i costi di viaggio e di vitto, i lavori di segreteria, i lavori di preparazione e così via non possono essere conteggiati come extra.
- 3.4 Le fatture devono essere fatte pervenire all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine di acquisto. La Apleona Svizzera è tenuta a elaborare la fattura unicamente se essa riporta il numero d'ordine della Apleona Svizzera, l'indirizzo di consegna e il nome dell'ordinante e se acclude una bolla di consegna o un altro documento comprovante la prestazione. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la possibilità che la fattura venga riacusata.
- 3.5 Il termine di pagamento del compenso da parte della Apleona Svizzera è di 60 giorni netto. La Apleona Svizzera ha diritto a uno sconto del 5% per pagamenti effettuati entro 15 giorni e di uno sconto del 3% per pagamenti effettuati entro 30 giorni. La decorrenza di detti termini ha inizio dal ricevimento della fattura debitamente redatta. La detrazione di sconto è applicata all'importo lordo della fattura.

**4 Obblighi del Fornitore**

- 4.1 Il Fornitore è tenuto allo scrupoloso adempimento del contratto in conformità con lo stato dell'arte. Deve osservare tutte le norme di legge nazionali e locali, gli obblighi imposti dalle autorità e le norme vigenti sul luogo dell'adempimento, in particolare il regolamento interno della Apleona Svizzera e le norme e i regolamenti interni dei clienti.
- 4.2 Il Fornitore deve, a sue spese, adeguatamente imballare per il trasporto la merce da consegnare al luogo di destinazione, in modo che in caso di danni dovuti al trasporto l'impresa di trasporto non possa declinare la responsabilità o scaricarla sulla Apleona Svizzera. Il Fornitore è tenuto a ritirare il materiale da imballaggio, i vuoti, i residui e le eccedenze e a smaltirli a norma di legge.
- 4.3 Il Fornitore può utilizzare le attrezzature e il materiale messi a disposizione dalla Apleona Svizzera unicamente ai fini dell'adempimento del contratto ed è responsabile del loro accurato impiego.
- 4.4 Il Fornitore deve ottemperare a tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni (in particolare le disposizioni della LAINF, le relative ordinanze e direttive (CFSL) nonché le direttive e raccomandazioni dell'INSAI). Deve inoltre osservare tutte le disposizioni di legge e specifiche del progetto applicabili e le direttive della pertinente associazione professionale. Devono essere rispettati tutti i regolamenti interni e di protezione antincendio, i piani di allarme e altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza del Cliente e della Apleona Svizzera.
- Il personale impiegato è tenuto a indossare i dispositivi di protezione individuali prescritti dalle associazioni professionali pertinenti (DPI, quali caschi e calzature di sicurezza). Il personale del Fornitore che non ottempera a questo obbligo può essere escluso dall'oggetto del contratto. Prima dell'utilizzo, il Fornitore prova sotto la propria responsabilità tutti gli strumenti, le impalcature o le apparecchiature (comprese le attrezzature di Terzi).
- Per l'esecuzione dei lavori (pericolosi) al Fornitore è fatto obbligo di impiegare esclusivamente personale qualificato. La presa in visione dei documenti di qualificazione pertinenti deve essere resa possibile in qualsiasi momento.
- 4.5 Il Fornitore deve ottemperare alle norme di lavoro minime e alle prescrizioni di legge sul salario minimo nazionali e internazionali, oltre che ai contratti di lavoro collettivi applicabili. Su richiesta della Apleona Svizzera il Fornitore deve produrre prova soddisfacente dell'ottemperanza alle condizioni di salario e di lavoro mediante documenti e giustificativi. Nel caso di ricorso a subfornitori, il Fornitore risponde dell'ottemperanza alle condizioni salariali e lavorative anche da parte dei suoi subfornitori. Il Fornitore deve obbligare il subfornitore a presentare alla Apleona Svizzera documenti e giustificativi a soddisfacente compendio dell'ottemperanza alle condizioni salariali e lavorative e a sua volta a trasferire quest'obbligo a tutti gli altri subfornitori. Il Fornitore deve inoltre rispettare rigorosamente tutte le disposizioni in materia di protezione ambientale, in particolare le prescrizioni della Legge sulla protezione ambientale (LPAMB) e della Legge sulla protezione delle acque (LPAC) e delle relative ordinanze. Devono essere ottemperate le normative di legge applicabili in materia ambientale e si devono ridurre al minimo gli impatti ambientali, tra l'altro mediante l'impiego di prodotti ecologici e l'adesione a un comportamento ecosostenibile. Si devono adottare i procedimenti più ecosostenibili.
- 4.6 Il Fornitore non fa alcun tipo di regalo ai collaboratori della Apleona Svizzera o ai loro familiari.
- 4.7 In caso di pericolo di mora e impossibilità di accordo con la Apleona Svizzera, il Fornitore deve adottare le misure necessarie volte a evitare danni. Valgono le regole della gestione d'affari extracontrattuale.
- 4.8 Qualora richiesto, il Fornitore è tenuto in qualsiasi momento a informare la Apleona Svizzera in merito alla situazione dell'adempimento del contratto, fornendo le prove necessarie.

**5 Adempimento del contratto da parte del Fornitore, trasferimento di uso e pericolo**

- 5.1 Per luogo dell'adempimento s'intende il luogo dell'adempimento indicato nell'accordo. DPU (Incoterms 2020) si applica alla consegna di merci all'interno della Svizzera e DDP (Incoterms 2020) alla consegna di merci dall'estero. Laddove l'accordo non definisce alcun luogo di adempimento, la Apleona Svizzera ha diritto di designare il luogo dell'adempimento.

Se la Apleona Svizzera non indica alcun luogo dell'adempimento, esso sarà presso la sede della Apleona Svizzera.

- 5.2 La fornitura della merce deve essere accompagnata da una bolla di consegna nella quale (e in generale nella corrispondenza relativa all'ordine) devono essere riportati almeno il numero d'ordine della Apleona Svizzera e l'indirizzo di consegna.
- 5.3 Le quantità concordate per le merci da consegnare devono essere rigorosamente rispettate. Le consegne parziali sono ammesse unicamente previo accordo e se contrassegnate come tali.
- 5.4 La proprietà, l'uso e il pericolo di merci nonché di risultati di lavori passano alla Apleona Svizzera con l'accettazione della merce. È esclusa la riserva di proprietà del Fornitore.
- 5.5 Il ricevimento delle prestazioni dovute per contratto deve essere accusato da un collaboratore della Apleona Svizzera autorizzato allo scopo.
- 5.6 I termini e i tempi di adempimento concordati sono vincolanti. I tempi di adempimento decorrono dalla data dell'ordine di acquisto.
- 5.7 La Apleona Svizzera ha diritto, ma non l'obbligo, di accettare la prestazione erogata dal Fornitore prima del periodo di adempimento.
- 5.8 In previsione di ritardi nell'adempimento del contratto, il Fornitore deve darne immediata comunicazione scritta alla Apleona Svizzera.
- 5.9 In caso di mancata osservanza dei termini o dei periodi di adempimento concordati, il Fornitore è in mora senza che sia necessario un sollecito. Si applicano le conseguenze della mora previste per legge. Alla scadenza di una ragionevole proroga da lei stessa fissata, la Apleona Svizzera è in ogni caso legittimata a rinunciare all'adempimento del contratto e, a scelta, a esigere il risarcimento dei danni in misura dell'interesse contrattuale positivo o negativo.

**6 Garanzia e diritti per violazione degli obblighi e difetti**

- 6.1 La Apleona Svizzera deve controllare le consegne e le prestazioni entro un periodo ragionevole ed è legittimata a riacusare le prestazioni di adempimento non contrattualmente conformi sotto tutti i punti di vista. La Apleona Svizzera può respingere tutta la fornitura se le prove a campione dimostrano la presenza di difetti.
- 6.2 Il Fornitore garantisce 2 anni di garanzia per le sue forniture e le sue prestazioni. Laddove le vigenti prescrizioni di legge, il contratto o le norme a cui si fa riferimento nell'accordo (ad esempio SIA) prevedono una garanzia di maggior durata, si applica tale garanzia di maggior durata. La durata della garanzia inizia a decorrere dal collaudo della merce o delle prestazioni. Se il Fornitore attua in veste di subfornitore o subappaltatore della Apleona Svizzera, il termine di prescrizione per la garanzia e la responsabilità del Fornitore è di almeno 3 mesi superiore al termine di prescrizione applicabile per i diritti di garanzia e di responsabilità del cliente finale nei confronti di Apleona Svizzera.
- 6.3 Nel caso di mancata conformità al contratto di forniture o prestazioni già collaudate, la Apleona Svizzera deve notificare il difetto al Fornitore entro 30 giorni dalla scoperta.
- 6.4 La Apleona Svizzera detiene i diritti di garanzia previsti per legge per difetti notificati entro i termini stabiliti. In ogni caso la Apleona Svizzera può esigere che il Fornitore ristabilisca a sue spese le condizioni conformi al contratto (a scelta della Apleona Svizzera, mediante la rettifica o la consegna di merci regolamentari); se il Fornitore non adempie o non è in grado di adempiere a tale richiesta, la Apleona Svizzera è legittimata a rinunciare all'adempimento e ad esigere il risarcimento dei danni in misura dell'interesse contrattuale positivo o negativo. In situazioni di urgenza, la Apleona Svizzera è legittimata, dandone notifica al Fornitore e a spese di questi, a ristabilire essa stessa o tramite Terzi le condizioni conformi al contratto (esecuzione sostitutiva). Nel caso di consegne parziali difettose, la Apleona Svizzera può dichiarare l'azione reibitoria, la recessione dal contratto o l'esecuzione sostitutiva anche con ricorso alle altre consegne parziali.

**7 Responsabilità**

- 7.1 Ai sensi delle prescrizioni di legge applicabili, il Fornitore è responsabile di tutti i danni insorti per le prestazioni contrattuali erogate da lui, dai suoi assistenti nonché dai subfornitori o altri Terzi da lui incaricati. Il Fornitore risponde per i danni insorti in relazione con casi coperti da garanzia anche in assenza di colpa. Per la prescrizione vale il punto 6.2.
- 7.2 Per tutta la durata del contratto, il Fornitore deve disporre di una polizza assicurativa RCO con copertura di almeno 5 milioni di CHF per sinistro e per anno. La Apleona Svizzera ha facoltà di richiedere un certificato di assicurazione.
- 7.3 È responsabilità del Fornitore assicurare il rispetto di tutti gli obblighi di messa in sicurezza della circolazione, in particolare (ma non solo) per i lavori di montaggio, costruzione e simili. In particolare, il Fornitore deve rendere adeguatamente sicuri tutti i punti pericolosi.
- 7.4 Il Fornitore deve liberare la Apleona Svizzera dalle pretese di Terzi che vengano fatte valere in relazione con la condotta (atti o omissioni) del Fornitore o dei suoi assistenti o dai Terzi da lui incaricati.

**8 Diritti della proprietà immateriale, confidenzialità, protezione dei dati, diritti di Terzi**

- 8.1 Tutti i risultati del lavoro sono a libera disposizione della Apleona Svizzera. Tutti i diritti della proprietà immateriale (diritti d'autore, di brevetto, di modello, di marchio ecc.) e altri diritti sui risultati del lavoro nonché tutto il know-how inerente ai risultati del lavoro sono di competenza esclusiva della Apleona Svizzera. La Apleona Svizzera può disporre liberamente delle informazioni messe a disposizione dal Fornitore salvo laddove il Fornitore le abbia previamente ed espressamente indicate come confidenziali.
- 8.2 È responsabilità del Fornitore assicurare che con la sua prestazione contrattuale non venga violato alcun brevetto, diritto d'autore, diritto di marchio o altri diritti di protezione o diritti di Terzi. Se un Terzo fa valere delle pretese per una violazione dei suoi diritti, è obbligo del Fornitore liberare la Apleona Svizzera da tali pretese.
- 8.3 Le Parti devono mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali che vengano rese loro accessibili in relazione con questo contratto. Ciò non vale per le informazioni accessibili pubblicamente o che diventano tali senza alcuna violazione del contratto o che erano in possesso di altre Parti già prima di essere inoltrate.
- 8.4 Con riferimento ai dati sensibili che riceve da altre Parti, ogni Parte rispetta tutte le disposizioni applicabili per legge in materia di protezione dei dati.
- 8.5 Le Parti provvedono affinché anche i loro collaboratori nonché i Terzi da loro incaricati ottemperino alle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. La Apleona Svizzera può esigere in qualsiasi momento dai collaboratori del Fornitore e dai Terzi incaricati di firmare una dichiarazione scritta di non divulgazione.
- 8.6 I menzionati obblighi di confidenzialità e protezione dei dati valgono anche dopo la conclusione del presente contratto, illimitatamente e nella misura consentita dalla legge.

**9 Compensazione e ritenzione**

- 9.1 Il Fornitore è autorizzato alla compensazione e all'esercizio dei diritti di ritenzione o rifiuto della prestazione unicamente se le sue domande riconvenzionali sono contestate o passate in giudicato e se procedono dallo stesso rapporto contrattuale dei crediti esigiti dalla Apleona Svizzera.
- 9.2 La Apleona Svizzera è legittimata a cedere e a farsi cedere da altre società del gruppo le pretese, nonché a opporre in compensazione i crediti di altre società del gruppo.

**10 Annullamento e cessazione**

- 10.1 Valgono i motivi di cessazione previsti per legge e per contratto. Fatto salvo un diverso regolamento del contratto, nel caso di contratti a tempo ciascuna Parte ha diritto di recedere dal contratto con un periodo di preavviso di un mese a fine mese.
- 10.2 In ogni caso, una Parte è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato se l'altra Parte (i) viola gravemente il contratto oppure (ii) in caso di lieve violazione del contratto, e nonostante un ammonimento, non ripristina le condizioni conformi al contratto entro un termine ragionevole oppure (iii) è insolvente, fallisce, deposita domanda di moratoria concordata o in altro modo è sottoposta a procedimento giudiziario per risanamento del debito o liquidazione. La Apleona Svizzera è inoltre legittimata a risolvere il contratto se il contratto con il committente della Apleona Svizzera finisce oppure se il committente della Apleona Svizzera non ottempera più ai suoi obblighi contrattuali; in tal caso il contratto tra la Apleona Svizzera e il Fornitore finisce nel momento in cui finisce il contratto tra la Apleona Svizzera e il suo committente.
- 10.3 In nessuna circostanza il Fornitore può esigere un'indennità di fine rapporto alla cessazione del contratto, e in caso di cessazione anticipata a lui imputabile non ha diritto di alcun rimborso.
- 10.4 Alla cessazione del contratto il Fornitore deve consegnare alla Apleona Svizzera tutta la documentazione e le informazioni che gli sono state messe a disposizione, nonché la documentazione o i prodotti realizzati per la Apleona Svizzera, anche se non sono ancora completati.

**11 Diritto applicabile, foro competente**

- 11.1 Vale l'ordinamento svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita.
- 11.2 Il solo foro competente per tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso inerenti è Wallisellen.

**12 Codice di condotta del Fornitore**

- 12.1 La Apleona GmbH e le società del gruppo (Apleona Svizzera) ottemperano ai principi dell'etica, dell'integrità e del rispetto della legalità. I principi e le direttive sulla condotta della Apleona e i principi dell'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite sono requisiti obbligatori cui sottostanno tutti i collaboratori della Apleona. La Apleona richiede anche ai suoi Fornitori una condotta integra, etica e rispettosa della legalità che risponda ai principi dell'iniziativa «Global Compact» e dei sotto indicati standard minimi.
- 12.2 Lotta alla corruzione  
I Fornitori contrastano in modo attivo e coerente qualsivoglia interferenza passibile di pena o eticamente scorretta nelle decisioni della Apleona o altre imprese e istituzioni e intervengono contro la corruzione nella propria impresa.
- 12.3 Lotta alle intese illecite  
I Fornitori non partecipano a intese illegali anticoncorrenziali e combattono i cartelli vietati.
- 12.4 Lotta all'occupazione clandestina e al lavoro nero  
I Fornitori rispettano tutte le disposizioni legislative pertinenti in merito all'impiego dei collaboratori e intervengono efficacemente contro l'occupazione clandestina e il lavoro nero.
- 12.5 Rispetto dei diritti fondamentali dei collaboratori  
I Fornitori vigilano sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti della personalità dei propri collaboratori e si impegnano a osservare i principi di un trattamento rispettoso, equo e non discriminatorio. Impiegano e retribuiscono i propri collaboratori in base a contratti equi e conformi alla legge e rispettano le norme di lavoro minime, fissate anche nelle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL.
- 12.6 Rispetto dell'ambiente  
I Fornitori ottemperano alle normative di legge applicabili in materia ambientale e riducono al minimo gli impatti ambientali. La Apleona esorta i suoi Fornitori a imporre anche ai propri fornitori e subfornitori il rispetto dei principi definiti nell'iniziativa «Global Compact» e delle norme minime di questo Codice di condotta dei fornitori (Codice di condotta).  
I Fornitori della Apleona sono tenuti a notificare le proprie infrazioni al codice di condotta se esse riguardano il rapporto commerciale con la Apleona e a trasmettere qualsivoglia informazione inerente al comportamento irregolare da parte di collaboratori della Apleona.
- 12.7 Apleona Compliance Communications  
Per segnalazioni sulle infrazioni della Compliance, è a vostra disposizione Apleona Compliance Communications. Le segnalazioni possono essere consegnate anche in forma anonima. È possibile contattare Apleona Compliance Communications per:  
**Posta elettronica:** [info.ch-hsg@apleona.com](mailto:info.ch-hsg@apleona.com)  
**Telefono:** + 41 (0) 44 / 567 40 00
- Ai Fornitori è fatto obbligo di accertare attivamente i casi sospetti e a tal fine di collaborare senza riserve con la Apleona.
- In presenza di fondato sospetto di infrazione al Codice di condotta da parte di un Fornitore, oppure se in caso di sospetto un Fornitore non adempie a sufficienza all'obbligo di informazione e collaborazione, sulla base dei diritti contrattuali o legali vigenti la Apleona Svizzera ha facoltà di concludere, con effetto immediato, il rapporto commerciale con il Fornitore in oggetto. In caso di infrazione del Codice di condotta, la Apleona Svizzera si riserva di procedere per vie legali, in particolare avanzando richieste di risarcimento dei danni.
- La Apleona ha facoltà di realizzare periodicamente gli adeguati aggiornamenti al Codice di condotta e dai suoi Fornitori si aspetta l'accettazione di tali modifiche.